



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Alloggi per gli Agenti in Prova. La risposta del Dipartimento alla nota del Siulp

(Rif. nota della Segreteria Nazionale Siulp n. 3.12.0/SF/123 del 13 febbraio 2019)

Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali in risposta alla nostra lettera dello scorso 13 febbraio che trovate pubblicata a seguire.

Con riferimento alla nota sopra distinta, si rappresenta preliminarmente che l'art. 49 del d.P.R. 782/85 prevede che il personale della Polizia di Stato durante il periodo di addestramento ha l'obbligo di alloggiare presso le strutture o ve si svolgono i corsi.

In particolare, gli agenti in prova, assegnati nelle sedi di servizio al termine della fase residenziale, per tutto il periodo pratico-applicativo mantengono lo status di frequentatori di corso e, pertanto, deve essere loro assicurata la fruizione dell'alloggio e del vitto secondo le vigenti disposizioni.

Recentemente, in alcuni Uffici, sono emerse difficoltà con riflessi negativi sul livello di benessere dei predetti (come, ad esempio, alloggi distanti e/o mal collegati alla sede di servizio).

Al riguardo, in considerazione delle programmate assegnazioni di personale e, soprattutto, dell'avvio presso alcuni Uffici degli agenti in prova, per i quali è preminente la necessità di assicurare nell'impiego anche gli aspetti formativi, il Signor Capo della Polizia ha ritenuto di richiamare l'attenzione dei Questori sulla necessità di individuare strutture ricettive adeguate e dignitose, idonee anche a ridurre il disagio derivante dall'impiego in servizi continuativi, sollecitando nel contempo la ricerca di soluzioni in grado di soddisfare dette esigenze.

La Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale è stata sensibilizzata a prestare assistenza e supporto per ogni eventuale necessità rappresentata.

Si assicura ogni utile intervento presso le sedi segnalate da codesta O.S.

FLASH nr. 07 – 2019

- Alloggi per gli Agenti in Prova. La risposta del Dipartimento alla nota del Siulp
- Agenti in Prova del 202° Corso – Criticità ricettive nelle sedi di assegnazione
- Nuove assunzioni nella Polizia di Stato
- Torino: Siulp, "anarchici scarcerati? misura è colma, servono norme ad hoc"
- DIFESA: SIULP, sindacalizzazione militari straordinaria opportunità di crescita
- Concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore - accertamento dei requisiti attitudinali
- Disegno di Legge n.791 – Disposizioni in materia di ricongiungimento familiare per il personale delle Forze Armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e trasferimento a domanda e d'autorità nelle forze armate
- Congedo obbligatorio e facoltativo ai padri dipendenti pubblici
- Compatibilità con lo status di dipendente pubblico della partita iva agricola

Agenti in Prova del 202° Corso – Criticità ricettive nelle sedi di assegnazione

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 13 febbraio


Con l'assegnazione degli Agenti in prova del 202° Corso, effettivi ai rispettivi reparti da ieri, è stata scritta una ulteriore pagina di pessima gestione del personale. Secondo le norme dell'Ordinamento, e segnatamente del combinato disposto degli artt. 6 bis del D.P.R. 335/1982, e 49 del D.P.R. 782 del 1985, fino al completamento del quadrimestre applicativo questi neo Colleghi sono da considerare, ad ogni effetto, quali frequentatori di corso. Con la conseguenza che sono tenuti alla stessa stregua di qualunque altro frequentatore, ad alloggiare presso le strutture individuate dall'Amministrazione. Sulla quale incombe, per converso, il dovere di assicurare loro vitto e alloggio.

La questione della inidoneità delle strutture messe a disposizione da taluni uffici territoriali è tutto tranne che inedita. Ce ne siamo occupati, da ultimo, in occasione dell'assegnazione del precedente Corso, allorquando abbiamo messo in evidenza (con nota del 23 novembre 2018) le esasperanti condizioni nelle quali si erano venuti a trovare i malcapitati Agenti in Prova assegnati alla Questura di Lucca, per i quali si era pensato bene di individuare alloggi presso il Commissariato di Lucca, distante circa 30 km dalla sede di servizio, con ogni immaginabile disagio per chi, e non erano pochi, data la giovane età non disponeva di un veicolo proprio. Non immaginavamo però che, a distanza di pochi mesi, ci saremmo dovuti confrontare con situazioni che definire indecenti è forse riduttivo.

Alcuni degli interessati ci hanno infatti inviato immagini dei locali presso cui sono stati sistemati – si fa per dire - di fronte alle quali è impossibile non provare rabbia e indignazione. Stanze con pareti che trasudano umidità e muffa, suppellettili che paiono recuperate da discariche e controsoffitti squarciati; bagni con piatti doccia sui quali ci sono formazioni calcaree di spessore tale che si fatica ad immaginare possano essere approciate senza un senso di comprensibile ribrezzo; toilette nei bagni comuni con porte divelte che impediscono quindi anche la minima riservatezza. In definitiva veri e propri tuguri nei quali si pretenderebbe di far soggiornare per quattro mesi ragazzi ai quali, fino a ieri, si è spiegato che, anche fuori dal servizio, sono chiamati a tenere comportamenti conformi al decoro delle funzioni. L'auspicio è che non prendano esempio da come l'Amministrazione ha inteso trattarli.

Ma non è solo l'increscioso stato dei locali ad evidenziare l'inqualificabile disattenzione dell'Amministrazione. In alcuni contesti le strutture che ci sforziamo di definire come ricettive sono ubicate a decine di km dagli Uffici presso i quali gli Agenti in Prova devono svolgere il tirocinio, con tempi di percorrenza per gli spostamenti superiori ad un'ora, e con la mancanza di mezzi pubblici che coprano le distanze in questione.

Siamo quindi a chiedere un urgentissimo incontro, nel corso del quale metteremo volentieri a disposizione la eloquente documentazione in nostro possesso, per individuare una soluzione che nell'immediato possa sopperire alla gravissima mancanza di sensibilità dell'Amministrazione, e che soprattutto restituisca ai Colleghi interessati la dignità violata.



WebApp SIULP

I Codici fondamentali a portata di click sempre aggiornati. Perché se pensi in grande, pensi Siulp.

GRATUITA AGLI ISCRITTI SIULP

Compatibile iOS e Android

LaTribuna

Per richiedere le credenziali di accesso alla Webapp occorre inviare una richiesta di preadesione compilando il modulo appositamente creato sul nostro sito

www.siulp.it

Nuove assunzioni nella Polizia di Stato



La proterva ed appassionata battaglia del SIULP per assicurare un adeguato turn over con assunzioni straordinarie finalizzate al rafforzamento della prevenzione e del fronte investigativo, attingendo agli idonei non vincitori" dei concorsi precedenti ha avuto un importante riscontro positivo.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"; nella stessa Gazzetta ufficiale è stato, anche, pubblicato il testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" coordinato con con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.

Il testo dell'originario decreto-legge costituito da 11 articoli, dopo l'approvazione da parte del Parlamento, ha più che raddoppiato il numero di articoli. Per quel che concerne le nuove assunzioni nella Polizia di Stato, la legge di conversione, all'articolo 11, dopo il comma 2 ha aggiunto il comma 2 bis che così dispone:

"Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

- a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;
- c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);
- d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione del- l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dobbiamo prendere atto, tuttavia, che Il Governo ha ritenuto di procedere alla selezione degli idonei non vincitori del precedente concorso, secondo i requisiti previsti dalle più restrittive disposizioni (limiti di età e titolo di studio) introdotte con il D. L.

95/2017. Pur di fronte ad un aspetto che, com'è ben noto, contraddice e non corrisponde al contenuto delle sollecitazioni inviate nei giorni scorsi al Governo e al Dipartimento della P.S., possiamo prendere atto con soddisfazione di aver propiziato ed ottenuto un risultato importante nel rafforzamento dell'apparato preventivo e di intelligence per aumentare i livelli di sicurezza e contrastare il terrorismo e la criminalità nel nostro paese.

Torino: Siulp, "anarchici scarcerati? misura è colma, servono norme ad hoc"



Roma, 13 feb. - "La decisione di scarcerare dopo appena tre giorni da quando Torino è stata sfregiata da comportamenti violenti posti in essere per difendere chi stava organizzando atti per destabilizzare l'ordine democratico costituito, sicuramente assunta nel rispetto delle norme che attualmente presiedono questi casi, è la riprova, come il Siulp denuncia da anni, che sul tema dell'ordine pubblico necessita un intervento legislativo urgente per poter mantenere in carcere chi, in nome del diritto

alla contestazione, usa le manifestazioni per devastare le nostre città dando sfogo alla violenza più bieca e assurda. Non vorrei, come accaduto per gli eventi calcistici, che anche in questi casi ci sia bisogno che ci scappi il morto per capire che la misura è colma e che i professionisti del disordine hanno ormai maturato, anche perché i fatti poi gli danno ragione, la convinzione della totale impunità".

Lo afferma Felice Romano, segretario generale del Siulp, nel commentare la notizia della scarcerazione degli undici manifestanti arrestati durante gli scontri a Torino a seguito dello sgombrò dell'Asilo.

"Misure come il Daspo o l'arresto differito, già utilizzati nelle manifestazioni sportive con positivi risultati, accompagnati da inasprimento delle sanzioni per chi chiede l'autorizzazione ad effettuare le manifestazioni, oggi sanzionato solo con una multa di poche centinaia di euro, e l'istituzione delle white e black list in funzione dei precedenti che possono consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di autorizzare o meno la manifestazione imponendo percorsi periferici per chi è nelle black list, sono misure ormai ineludibili, urgenti e indispensabili", sottolinea Romano.



Numero Verde 800 754445 www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

- CESSIONE DEL QUINTO
- PRESTITO CON DELEGA
- PRESTITI PERSONALI
- PRESTITI PENSIONATI

IN CONVENZIONE CON IL SIULP

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

DIREZIONE GENERALE ROMA
Via A. Tacchini, 7591 - 00168
+ Fax. 06 8020037 + info@eurocqs.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

EUROCQS
GRUPPO SANCAIRO FIDUCIARIA

DIFESA: SIULP, sindacalizzazione militari straordinaria opportunità di crescita

Il segretario generale, consentire il confronto interno e con la base

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) - “La sindacalizzazione delle donne e degli uomini delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare è una straordinaria opportunità di crescita e di maggiore efficienza degli apparati militari”. Lo dice in una nota Felice Romano, segretario generale del Siulp, sindacato della Polizia a commento della convocazione dei Cocer alle Commissioni riunite di Camera e Senato che stanno esaminando il provvedimento relativo alle ‘Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare’.

“Un traguardo epocale – osserva – che necessità di attenzione, esame accurato dei percorsi, responsabilità ed equilibrio di tutti gli attori chiamati a concretizzare questo innovativo e necessari percorso che non può trovare positiva attuazione senza il coinvolgimento degli appartenenti a queste amministrazioni e dei loro organismi di rappresentanza. Ecco perché l’audizione dei Cocer deve consentire ai rappresentanti degli organismi di poter avere il tempo necessario per confrontarsi al loro interno e con la base che rappresentano, secondo le attuali lunghe e macchinose procedure, al fine di poter elaborare una posizione che sia la più praticabile possibile secondo le aspettative dei militari e i margini che la norma consentirà”.

“L’esperienza ormai quasi quarantennale del sindacalismo in Polizia – sottolinea il leader del Siulp -, ha dimostrato che l’aver consentito ai poliziotti di potersi associare in sindacato, dopo la smilitarizzazione del Corpo, ha comportato un progressivo e inarrestabile processo di ammodernamento e di efficientamento della funzione di polizia e della stessa struttura. Un processo che, oggi come dimostra anche l’ultimo rapporto dell’Eurispes, consente di annoverare la Polizia di Stato come una delle migliori polizie al mondo oltre che la prima istituzione repubblicana verso la quale i cittadini italiani conferiscono il loro maggior gradimento. Tutto ciò è stato possibile grazie al coinvolgimento dei poliziotti che, attraverso il sindacato e la contrattazione, hanno preso coscienza della responsabilità e della centralità del loro ruolo e hanno lavorato per migliorarlo sempre più attraverso un confronto costruttivo con l’Amministrazione”.

Concorsi interni per l’accesso alla qualifica di vice ispettore - accertamento dei requisiti attitudinali

Alcuni colleghi ci hanno chiesto se nei concorsi interni per l’accesso alla qualifica di Vice Ispettore sia o meno previsto l’accertamento dei requisiti attitudinali. Il quesito trae spunto dalla constatazione che mentre i bandi previsti a seguito dell’entrata in vigore del Riordino delle Carriere rispettivamente indetti con decreto del 2 novembre 2017 per 2842 posti, e con decreto del 29 giugno 2018 per 1000 posti (poi ampliati a 1500) lo prevedevano espressamente, nell’ultimo bando per 614 posti pubblicato il 31 dicembre 2018 questo incombente non è menzionato.

La riscontrata differenza si deve al fatto che tale accertamento è stato espressamente escluso per l’intera fase transitoria – quindi fino al 2026 – del Riordino con i Correttivi contenuti nel Decreto Legislativo 5 ottobre 2018, n. 126. L’articolo 14, lettera aa), prevede infatti che “(aaaa -sexies) al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità determinate dall’elevato numero di partecipanti ai concorsi interni, anche banditi prima della data dell’entrata in vigore della presente disposizione, per l’accesso al ruolo degli ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei concorsi di cui alle lettere c) , d) , mm) , mm -bis), zzz) , aaaa -bis), aaaa -ter) e aaaa - quater), nella fase transitoria non si applicano le disposizioni, previste dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato, che prevedono l’accertamento dei requisiti attitudinali”. In altre parole, al netto delle asperità interpretative che presenta il linguaggio normativo, anche per i concorsi interni già pubblicati, e fino al termine della fase transitoria, l’accertamento dei requisiti attitudinali non sarà attuato.

Disegno di Legge n.791 – Disposizioni in materia di ricongiungimento familiare per il personale delle Forze Armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e trasferimento a domanda e d'autorità nelle forze armate

Riportiamo il testo della lettera inviata alle Commissioni riunite

I Affari Costituzionali e IV Difesa Senato della Repubblica Roma lo scorso 6 febbraio

In relazione all'oggetto, nel plaudire l'iniziativa volta ad introdurre maggiori tutele per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in materia di ricongiungimento familiare e, per le sole forze armate, in materia di trasferimento a domanda e d'autorità con la presente siamo a significare quanto segue.

Come è noto il servizio prestato dagli appartenenti al comparto difesa e sicurezza per le peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica si connota per la sua specificità sancita dall'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n.183.

In ragione di tale requisito non residua dubbio alcuno in ordine al fatto che a parità di disagio gli appartenenti alle diverse Amministrazioni dei comparti (difesa e sicurezza) siano destinatari del medesimo trattamento.

Or dunque, posto che il ricongiungimento familiare esercita i medesimi effetti in termini di disagio per i dipendenti dei predetti comparti appare evidente che un diverso trattamento darebbe luogo ad inaccettabili sperequazioni con intuibili riverberi soprattutto sul piano motivazionale.

Per tale motivo, riteniamo necessario valutare l'opportunità di estendere l'intera disciplina oggetto del D.D.L. 791 a tutto il personale dipendente dei comparti (difesa e sicurezza) e, per tale motivo, chiediamo che nel quadro delle audizioni di approfondimento in corso presso le Commissioni riunite sia dato adeguato spazio al SIULP in ragione degli interessi diffusi di cui è portatore per la categoria al fine di offrire un contributo nell'ottica di una omogeneizzazione del trattamento degli appartenenti alle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Alla luce di quanto precede e della sensibilità di Codeste Commissioni, particolarmente attente alle dinamiche ed alle esigenze di coloro i quali, ogni giorno, pongono la propria vita al servizio della tutela dei cittadini e dei valori democratici, restiamo in attesa della convocazione di una delegazione di questa O.S. e cogliamo l'occasione per porgere i ns. più sentiti ringraziamenti.

Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli

applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Un aiuto concreto per i colleghi, assistenza alla domanda di pensione (anzianità - vecchiaia - privilegiata - inabilità).

Per tutte le informazioni scrivere a: assistenzafiscale@siulp.it

Congedo obbligatorio e facoltativo ai padri dipendenti pubblici

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 13 febbraio alla Senatrice Giulia Bongiorno, Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione



L'art. 4 comma 24, lettera a) della legge n. 92 del 2012, aveva previsto una misura di favore per tutti i lavoratori dipendenti, oltre alle agevolazioni economiche per le madri lavoratrici (lettera b), ovvero quello per cui i lavoratori padri hanno il diritto ad un giorno di permesso retribuito di congedo obbligatorio per la nascita del figlio, e quello di fruire di ulteriori due giorni, sempre retribuiti al 100%, in sostituzione dei giorni concessi alla madre.

Si tratta, com'è ben noto, di uno strumento introdotto in via sperimentale, inizialmente fino al 2015 e successivamente prorogato, in ultimo, per l'anno solare 2019, dall'articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) .

Con un parere del 2013, reso in risposta a quesito formulato da una Amministrazione Comunale, il Dipartimento Funzione Pubblica ritenne non direttamente applicabile la misura ai dipendenti pubblici, riferendosi sia al congedo del lavoratore padre sia alle misure di sostegno economico per la madre lavoratrice (lett. a e b del citato art. 4). Detto parere venne immediatamente recepito dalla circolare INPS n. 40/2013.

Invero, la legge si riferiva proprio, indistintamente, "al padre lavoratore dipendente", prevedendo che quelle norme fossero destinate "al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro...".

La lettera della norma e la sua ratio non autorizza l'esclusione dei lavoratori padri dipendenti pubblici dal beneficio, prevedendo interventi di armonizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione solo laddove la legge non disponesse espressamente.

Ad oggi, per quanto riguarda le misure di sostegno per le lavoratrici madri, un decreto congiunto del 2014 ha esteso la misura anche alle lavoratrici madri dipendenti pubbliche.

Non risultano, invece, interventi che riguardino i dipendenti pubblici padri; anzi, la pagina del sito web istituzionale INPS continua a sostenere l'esclusione dal beneficio di questi lavoratori.

Risulta alquanto singolare che un'interpretazione ministeriale (non del ministro, ma di singoli funzionari, come in questo caso), per di più resa ad una amministrazione comunale e neanche recepita in una circolare ministeriale, possa giungere a sconfessare una disposizione di legge inequivoca.

Con i mancati rinnovi contrattuali si acuisce sempre più questa forma di discriminazione a sfavore delle famiglie con dipendenti pubblici, bambini compresi, che assurge a rovesciamento del sistema delle fonti del diritto operato da un funzionario pubblico che, con un semplice tratto di penna, ha sottratto un diritto a una categoria di lavoratori, senza clamore alcuno.

Alla luce di quanto sopra, considerata anche la mancata convocazione del tavolo per la definizione della coda contrattuale dell'accordo sottoscritto lo scorso anno, con la presente siamo a richiedere una circolare che faccia chiarezza sulla disparità di trattamento riservata ai dipendenti pubblici, precisando se l'orientamento assunto dall'INPS sia conforme alla ratio della norma.

Nell'attesa di un cortese riscontro inviamo cordiali saluti.

Compatibilità con lo status di dipendente pubblico della partita iva agricola



Un nostro iscritto, in servizio, avendo necessità di acquistare mezzi agricoli per far fronte ai lavori che periodicamente lo impegnano per la coltivazione, a conduzione familiare, di terreni agricoli, vorrebbe conoscere l'iter da seguire per ottenere una partita Iva, senza scopo di lucro, come agricoltore.

Per rispondere a questo quesito, si deve partire dalla norma che disciplina il pubblico impiego e renderne un'interpretazione più univoca possibile.

La principale norma di riferimento oggi è l'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Il dettato normativo già abbastanza rigido, in omaggio al principio della esclusività del rapporto di lavoro pubblico, è divenuto ancora più rigido con la introduzione della sanzione della nullità per le norme dei regolamenti delle singole amministrazioni che non si adeguano ai principi dettati dal D.Lgs. n. 165/2001.

Ricordiamo, inoltre che, sulla base delle indicazioni dettate dalla legge anticorruzione, legge n. 190/2012, tutte le Pubbliche Amministrazioni devono darsi uno specifico regolamento.

Il Ministero dell'Interno ha emanato il DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché il PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (per il triennio 2018- 2020) consultabile al seguente indirizzo web:

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/piano_corruzione_2018_-_2020.pdf.

Il soggetto chiamato a vigilare sulla puntuale applicazione del dettato normativo e sull'effettiva applicazione delle disposizioni dettate in materia di incompatibilità dei dipendenti pubblici, sulla base di una convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, è la Guardia di Finanza.

Premesso che neppure l'aspettativa per motivi di famiglia o di studio fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, nel merito, gli unici dipendenti pubblici per cui è possibile lo svolgimento di altre attività aventi carattere continuativo sono i lavoratori collocati in part time per una frazione non superiore al 50%.

Per questo personale vale comunque il divieto di svolgere attività che siano incompatibili con quelle svolte come dipendente pubblico.

Essi non hanno bisogno di autorizzazioni preventive, tuttavia, sulla base delle previsioni dettate dal DPR n. 62/2013, cd codice di comportamento, anche questi dipendenti sono tenuti ad informare "per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni".

Per quel che concerne la generalità dei dipendenti pubblici non part time, occorre procedere ad alcuni distinguo.

Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001 vi sono attività che possono essere svolte dai dipendenti pubblici senza bisogno di autorizzazione preventiva, fermo restando il vincolo alla comunicazione dei compensi di cui al DPR n. 62/2013.

Tale elenco, per come risulta dalle modifiche introdotte da ultimo dal DL n. 101/2013, comprende le seguenti voci: "compensi derivanti da:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica".

Vi sono poi attività che possono essere preventivamente autorizzate dalle amministrazioni interessate.

L'atto autorizzativo è un atto che ha natura gestionale e deve, quindi, essere adottato da un dirigente. Occorre che l'attività non sia incompatibile con lo svolgimento dei doveri di ufficio. Occorre inoltre che la stessa abbia il requisito della occasionalità.

Al riguardo mancano indicazioni legislative precise, ma si deve ritenere, anche tenendo conto dei suggerimenti dettati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che la natura occasionale possa essere fissata con riferimento ai criteri dettati dal DLgs n. 276/2003, cd legge Biagi, per la distinzione tra attività di collaborazione occasionale e a progetto, cioè reddito di 5.000 euro annui ed un impegno non superiore a 30 giornate lavorative nel corso dell'anno. Si può anche ritenere necessario che il dipendente dimostri che dall'esperienza deriveranno conseguenze positive per il suo arricchimento professionale e, di conseguenza, per l'attività che svolge nell'Ente.

Ricapitolando i requisiti per l'autorizzabilità sono:

1. la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
2. il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
3. la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:

- l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio – istruttore di scuola guida);
- l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è "riservata allo Stato".

Rientrano nelle attività compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:

- le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..;
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile.

Per quanto concerne le attività agricole, nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/1997 leggiamo testualmente che "è stato prospettato il caso della partecipazione in società agricole a conduzione familiare, situazione diffusa in molte realtà territoriali. A giudizio di questo Dipartimento, l'attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Spetta all'Amministrazione valutare che le modalità di svolgimento sono tali da non interferire sull'attività ordinaria". Di conseguenza la valutazione in questi casi deve essere effettuata dal singolo dirigente in relazione alla gravosità dell'impegno richiesto come imprenditore agricolo.

Per quel che riguarda l'apertura di una partita IVA agricola, in via generale si deve ritenere che la detenzione di una Partita Iva, in linea generale, presupponendo il carattere abituale dell'attività svolta, sia incompatibile con lo status di dipendente pubblico (ovviamente tranne il caso in cui lo sia a part time per una frazione non superiore al 50%).

Tuttavia, in relazione all'attività agricola vi sono pareri del Dipartimento funzione pubblica e ANCI che consentono l'apertura di una partita iva al dipendente pubblico, non ricorrendo il part – time, a condizione che l'attività agricola sia svolta in modo saltuario, occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro.

In pratica, si può affermare che al dipendente pubblico, non è vietato l'esercizio dell'attività agricola nell'azienda familiare, anche con titolarità di partita Iva.

Sono vietate, però, le attività industriali, commerciali e professionali, cioè le attività imprenditoriali di cui all'articolo 2082 del Codice civile e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri.

Il divieto, dunque, non riguarda l'esercizio dell'attività agricola, a meno che non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, situazione, quest'ultima, che ricorre quando l'imprenditore dedica all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dall'attività almeno due terzi del proprio reddito globale risultante dalla propria dichiarazione fiscale.

Per quanto concerne i rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni, sono da considerare autorizzabili le attività svolte ai sensi del comma 557 della legge n. 311/2004, cioè quelle presso Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, Comunità Montane ed Unioni di Comuni.

Per il resto valgono le disposizioni di carattere generale, in base alle quali quindi si devono considerare incompatibili i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che siano stati conferiti a dipendenti pubblici non in part time fino al 50%.

Ovviamente non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 53 del DLgs n. 165/2001 gli incarichi conferiti nell'ambito di convenzioni per la gestione associata.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 - a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

